

PATRIMONIO E TRUST***Separazione coniugale e Trust: un ulteriore possibile utilizzo***

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Il **Trust** trova un'efficiente area di utilizzo anche nel diritto di famiglia ed in particolare nei procedimenti di **separazione** e di **divorzio**, quando si tratta di affrontare il problema della "sistemazione" dei beni comuni.

Il classico dissidio emerge in relazione all'**immobile** in cui la famiglia viveva: post - separazione a chi sarà intestato? Ad uno dei coniugi, ai figli? E se qualcuno dovesse mancare o essere aggredito da terzi creditori?

Il **Trust** può essere un utile strumento per risolvere la questione oggetto di analisi: sul punto è, peraltro, intervenuto il **Tribunale di Siracusa in data 17.4.2013**.

Il caso è il seguente: **separazione coniugale** a seguito di dissidi tra i coniugi, figlie minorenni, casa cointestata. I coniugi decidono di istituire un *Trust* nel quale dispongono il 50% della loro quota a favore delle figlie, beneficiarie finali del fondo.

Il *Trust* ha lo scopo di preservare e **tutelare** le figlie minorenni garantendo loro un adeguato tenore di vita, indipendentemente dalle vicende personali e successorie dei disponenti. In ipotesi di divorzio e **successivo matrimonio**, il nuovo coniuge diventerebbe un erede legittimo; inoltre, l'immobile potrebbe essere **aggredito** da parte di un terzo creditore.

Il *Trust* consente di evitare le "complicazioni" sopra evidenziate; infatti, l'immobile è protetto e sottratto alla "disponibilità" dei creditori ed inoltre, quando terminerà il *Trust*, l'immobile sarà attribuito alle figlie comuni senza il pericolo che **soggetti terzi** possano rivendicarne la proprietà.

Lo strumento, come noto, consente di proteggere non solo i disponenti ma anche i **beneficiari** che, diventati maggiorenni, potrebbero subire aggressioni. Con il *Trust* si ottiene, quindi, una "sterilizzazione" delle vicende patrimoniali e personali dei coniugi a favore dei figli.

I frutti che in futuro sarà possibile ritrarre dal *Trust* dovranno essere erogati dal **Trustee** alle figlie per consentire alle stesse di proseguire negli studi e soddisfare le svariate esigenze di vita. Nell'atto si stabilisce inoltre che il **Trustee**, in caso di alienazione dell'appartamento, dovrà utilizzare il corrispettivo per l'acquisto di un altro immobile, sempre confacente alle necessità delle beneficiarie.

Ogni *Trust* potrà poi essere strutturato secondo le **esigenze dei disponenti** evitando, ovviamente, le ipotesi di interposizione; il *Trust* è, infatti, “un abito su misura” che viene modellato e differenziato in base ai desideri dei disponenti.

Un caso simile a quello appena analizzato è stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale di Milano, con Decreto 8.3.2005.

Nel caso di specie il marito, proprietario esclusivo dell'alloggio adibito a casa coniugale, desiderava provvedere alle **esigenze abitative della figlia** minore sino al completamento del ciclo di studi ed al raggiungimento dell'autonomia economica; non desiderava tuttavia attribuire la proprietà dell'immobile né al coniuge da cui si stava separando, né alla figlia minore.

L'appartamento dove viveva il nucleo familiare poteva allo stato soddisfare tali esigenze, ma era prevedibile che con la crescita della bambina sarebbe divenuto inadeguato e si sarebbe perciò dovuto pensare ad una diversa soluzione abitativa; nel contempo, il padre desiderava separare dal proprio patrimonio tale bene per sottrarlo alle proprie **vicende personali e successorie** ed in generale segregarlo a tutti gli effetti, al fine di trarre da esso utilità da destinare alla figlia ed alla madre (finché convivente) e poterlo poi trasferire, a tempo debito, alla medesima figlia.

In sede di omologazione **dell'accordo di separazione** è stata quindi convenuta l'istituzione di un *Trust* al fine di garantire alla figlia minorenne di ottenere, alla debita età, la piena proprietà di un'abitazione, evitando inoltre possibili aggressioni.

Un'ultima riflessione è la seguente: chi rivestirà **l'incarico di Trustee** nei *Trust* istituiti per tali scopi? Una possibile soluzione è affidare l'incarico ad un **parente** prossimo come, ad esempio, un nonno che tutelerà sempre le esigenze dei nipoti; anche i **disponenti** potrebbero svolgere la funzione di *Trustee* ma renderebbero il *Trust* autodichiarato perdendo così, in parte, la non aggredibilità garantita dall'istituto.

In conclusione, quindi, è evidente come l'istituto del *Trust* possa tutelare gli interessi dei propri coniugi, in particolare di **minori**, anche per affrontare con serenità una crisi coniugale ed assicurare la maggior protezione ai propri figli.